Procedura di sovraindebitamento in mediazione

Il Tribunale di Nola, con decreto 23.10.2018, ha omologato un piano del consumatore realizzato all’interno di una procedura di mediazione, offrendo un interessante spunto alla composizione del conflitto fuori dalle aule giudiziarie con un provvedimento avente efficacia *erga omnes*.

La vicenda trae origine da un **decreto ingiuntivo** richiesto per canoni di locazione non saldati. In sede di opposizione al decreto, il giudice della causa di merito considerò improcedibile la domanda; essendo necessario il preventivo esperimento della **mediazione obbligatoria** (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, trattandosi di materia locatizia), aveva demandato alla mediazione la preventiva soluzione della controversia.  
La norma in parola prevede infatti che nei casi in cui sia obbligatorio il preventivo procedimento di mediazione (in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari) il giudice alla prima udienza di trattazione, su istanza di parte o d’ufficio, rilevata l’improcedibilità della domanda, assegni alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa ad un’udienza successiva, onde valutare gli esiti della mediazione e procedere di conseguenza.

Nel procedimento di mediazione il mediatore, accertato che l’inadempimento del **pagamento dei canoni** era dovuto alla situazione economica della conduttrice, e non a contestazioni sul rapporto locatizio, valutata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 7 L. 3/2012, proponeva all’istante di accedere alla citata procedura, invitandola a depositare all’organismo di composizione della crisi la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, stato di famiglia, estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, dichiarazione dei debiti ulteriori in essere, certificato dei carichi pendenti e visura Crif (Centrale rischi finanziari), Ctc (Consorzio per la tutela del credito) e Centrale rischi.  
L’istante procedeva, quindi, ad accedere alla procedura di sovraindebitamento al fine di proporre a tutti i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei loro crediti (c.d. **piano del consumatore**). Predisposto il piano, il mediatore, ritenuto terminato il proprio compito, poiché la relazione di fattibilità del piano del consumatore era di competenza dell’organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento, onerava l’istante a procedere al deposito del piano al Tribunale competente per la relativa omologa.  
Depositata istanza di sovraindebitamento e successivamente la proposta di piano del consumatore e della sua fattibilità, il Tribunale, valutate le cause di indebitamento, la situazione patrimoniale dell’istante, le esigenze minime vitali, la fattibilità del piano e la meritevolezza del comportamento dell’istante, omologava il piano del consumatore. Il connubio fra i due istituti permetterà così alla debitrice l’esdebitazione da tutti i debiti così come stralciati nel piano, compreso quello per il quale tutta la procedura aveva avuto origine, ottenendo, per effetto dell’omologa del piano, anche la **sospensione delle esecuzioni** pendenti ex art. 12-bis. L. cit.